

BOZZE DI STAMPA

20 aprile 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (2588)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

PARAGONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «per il secondo» aggiungere: «terzo e quarto»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «per il secondo» aggiungere: «terzo e quarto».*

1.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25% del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20% e il 30%, nella misura dello 0,75% del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30% e il 40% e nella misura dello 0,5% del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40% e il 50%, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a complessivi 3.000 milioni di euro» con le seguenti: «pari a complessivi 3.120 milioni di euro».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2

2.1

PARAGONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di aprile, maggio e giugno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «da aprile a dicembre 2022»;*

b) *al comma 3:*

i) *dopo le parole: «per il secondo» aggiungere le seguenti: «terzo e quarto»;*

ii) *sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «750 milioni».*

2.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, ai prodotti energetici per usi civili e industriali sottoposti all'accisa di cui all'articolo 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente ai soli prodotti energetici per autotrazione di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, si applica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'aliquota IVA del 4 per cento e la corrispondente accisa è ridotta del 40 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo può essere prorogata per un periodo di tre mesi sino al permanere dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022. Al fine di migliorare il sistema di controllo INFOIL, i titolari delle strutture di cui all'articolo 1 lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'installazione di contatori quali-quantitativi, sia in ingresso che in uscita dalle strutture medesime ai fini della corretta misurazione dei flussi dei prodotti energetici. La vigilanza sull'attuazione del precedente periodo è demandata al Comando Generale della Guardia di Finanza che può disporre verifiche anche presso gli operatori del settore della produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti energetici per usi civili ed industriali per autotrazione. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Riduzione dell'IVA, delle accise e degli oneri generali nel settore del gas e dei prodotti energetici per uso civile e industriale».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"* (AS 2588),

premesso che:

l'articolo 2 rubricato "Riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas" introduce misure riguardanti l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) del 5% e degli oneri generali per le somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas;

considerato che:

al fine di tutelare il paesaggio e di contrastare il rischio idrogeologico, rilevante è il ruolo strategico svolto dai consorzi di bonifica e di irrigazione che mediante le attività di bonifica e irrigazione garantiscono la sicurezza idraulica del territorio nonché l'uso razionale a scopo irriguo delle risorse idriche;

l'aumento del costo dell'energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, ha colpito anche il settore suddetto che rivendica la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali anche perché svolgono un servizio pubblico;

considerato, inoltre, che:

il funzionamento di tali sistemi consortili necessitano di un fabbisogno annuale stimato in 650 milioni di kWh,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere anche per i consorzi di bonifica e di irrigazione la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) contabilizzata nelle fatture riferite ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 emesse per la fornitura di energia elettrica.

EMENDAMENTI

Art. 2-bis

2-bis.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Riduzione degli oneri di sistema relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili)

1. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), le royalty afferenti alla produzione su terraferma di gas naturale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), sono destinate al finanziamento di nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT).»

2-bis.0.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica il Fondo per le Energie Rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Transizione Ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'art. 3, comma 2, lettera

b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022- 2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il Bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da "tener conto" a "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti"».

2-bis.0.3

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Riduzione dell'IVA nelle forniture di energia elettrica)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la fornitura di energia elettrica per uso di imprese agricole di cui al numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 17 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

2-bis.0.4

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter

1. Le fatture emesse, per i consumi effettivi o stimati del secondo trimestre 2022, relative a prestazioni di servizi rese, nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, per la fornitura ad uso domestico di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.»

Art. 3

3.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: «in gravi condizioni di salute» inserire le seguenti: «certificate dal medico di famiglia o in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n.104 del 1992».

Art. 3-bis

3-bis.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

4.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, sostituire le parole: "a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017" con le seguenti: "rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni".

4.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, dopo la parola: "sussidi" aggiungere le seguenti: "e alle imprese del settore turistico ricettivo, termale e degli impianti di risalita".

4.3

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1. bis Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, nella medesima forma e percentuale, anche alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi di carburante e olio combustibile, utilizzato per le imbarcazioni in navigazione calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020.»;*

b) *al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis».*

4.4

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese che esercitano l'attività di pesca, iscritte».*

te negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi di carburante, utilizzato per le imbarcazioni in navigazione calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.»;

b) *al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis».*

4.5

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 2, dopo le parole: «dalle stesse autoconsumata nel» aggiungere le seguenti: «e primo e».

4.6

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4:*

1. *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o di arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di energia elettrica, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1% dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di energia relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente»;*

2. *al comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1" aggiungere le seguenti: "e al comma 2-bis";*

3. *al comma 4, dopo le parole: "per l'anno 2022" aggiungere le seguenti: "e 4.225,9 milioni di euro per l'anno 2023";*

b) *all'articolo 5:*

1. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o di arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di gas naturale, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1% dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per con-*

sumi di gas naturale relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.«;

2. *al comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1" aggiungere le seguenti: "e al comma 2-bis";*

3. *al comma 4, dopo le parole: "per l'anno 2022" aggiungere le seguenti: "e 1.483,8 milioni di euro per l'anno 2023";*

c) *all'articolo 42, al comma 2, sostituire le parole: "2.240,6 milioni di euro" con le seguenti: "7.950,3 milioni di euro"*

4.7

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche alle imprese che abbiano sostenuto una spesa per l'energia che incide per almeno il 30% sul fatturato del primo trimestre 2022 e purché le dette imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.».

4.8

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

ORDINE DEL GIORNO

G4.1

CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"* (AS 2588),

premessi che:

il comma 5-*bis* dell'articolo 4, inserito dalla Camera dei deputati, prevede, al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche, in particolare per le imprese del settore del cemento, che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

considerato che:

la predetta norma rappresenta un grave pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Si-ma), all'indomani dell'approvazione dell'emendamento ha segnalato come: "la combustione di rifiuti o assimilati all'interno dei cementifici fa passare questi impianti in maniera automatica da una classificazione come industrie insalubri di seconda classe ad un livello di industrie insalubri di prima classe al pari degli inceneritori [...]. I cementifici sono pressoché gli unici altri impianti - oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie - presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO₂, ossidi di azoto, PM 2.5 e PM10 (questi ultimi fonte di danno polmonare e vascolare ma classificati anche come cancerogeni certi per l'uomo)",

impegna il Governo:

al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in osservanza del principio del *"do not significant harm"* di rivedere nel prossimo provvedimento utile la disposizione in materia di recupero dei

rifiuti nei cementifici, così da prevederne l'abrogazione ovvero una drastica riduzione del periodo di vigenza.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "a forte consumo di gas naturale";*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Ai fini del presente articolo, sono ammesse al contributo straordinario di cui al comma 1, le imprese rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni".

5.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "pari al 15 per cento" con le seguenti; "pari al 20 per cento";*

b) *sostituire le parole: "nel secondo trimestre solare dell'anno 2022" con le seguenti: "a partire dal 1 gennaio 2022";*

c) *in fine, aggiungere le seguenti parole: "Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, considerando anche il consumo di gas per l'autoproduzione di energia elettrica, fino all'assegnazione dei volumi di gas di cui all'art. 16 comma 5 ai clienti industriali dei quantitativi di cui al comma 2 dello stesso articolo".*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "valutati in 522,2 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 1600 milioni di euro per ciascun anno dal 2022".

Art. 6

6.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino allo stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2022, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

- a) benzina e benzina con piombo: euro 0,0 per mille litri;
 - b) gasolio usato come carburante: euro 0.0 per mille litri.»
-

6.0.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dal 1° aprile 2022 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.»

6.0.3

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Per la fornitura di carburante e di energia elettrica utilizzati per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le aziende affidatarie, anche di natura non pubblicitaria, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale.»

6.0.4

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione nel settore dell'auto-transporto e di incentivarne la sostenibilità di esercizio, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità e alimentazione alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed entro il limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Per le medesime finalità, alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli anni 2023 e 2024 e nella misura del 10 per cento per gli anni 2025 e 2026 del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»

6.0.5

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.6

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ad imprese, artigiani e lavoratori autonomi, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, quali il

servizio taxi, il servizio di noleggio con conducente e il trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburanti consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.»

6.0.7

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, a mezzo taxi, noleggio con conducente a mezzo autovetture e noleggio con conducente a mezzo autobus, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburante consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

6.0.8

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Credito d'imposta per il settore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro VI", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.9

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,

comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, quantificabili in complessivi 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 8

8.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole:* «14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie» *con le seguenti:* «14-septies. Fino al 31 dicembre 2022 le garanzie»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* "Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione" *con le seguenti:* "Fino al 31 dicembre 2022 la predetta commissione".

8.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: "80 per cento.", inserire le seguenti: "Fino al 30 giugno 2022, sulle garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori

costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, è riconosciuta la percentuale di copertura del 90 per cento. A queste ultime operazioni, il soggetto richiedente, nel caso di garanzia diretta, applica un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento."»

8.3

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."»

8.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. In via eccezionale, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventisei settimane fruibili fino al 30 giugno 2022.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il periodo di integrazione salariale di cui al comma 1 non rileva ai fini dei limiti di cui agli articoli 4, 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

Art. 9

9.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole "adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono aggiunte le seguenti: "e, in deroga alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici, delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica dei predetti impianti"».

9.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, capoverso «5», dopo le parole: "nonché nelle relative pertinenze," aggiungere le seguenti: "o anche in assenza di preesistenti strutture e manufatti fuori terra"

9.3

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, capoverso «5», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; decorsi inutilmente i termini per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque all'autorizzazione della domanda».

9.4

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

«1-septies. All'articolo 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: "2-sexies Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali".»

9.5

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

«1-septies. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera b) del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 le parole: "autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività rilasciata dal Ministero per la transizione ecologica, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2-ter"».

9.6

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

«1-septies. Al fine di favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.»

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"* (AS 2588),

premesso che:

gli articoli da 9 a 13 del provvedimento in esame recano una serie di misure volte a incentivare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, in particolare prevedendo numerose semplificazioni per l'installazione degli impianti, in un'ottica diretta a favorirne lo sviluppo quale fonti energetiche alternative ai combustibili fossili, fondamentale in un momento come quello attuale che in cui si sta assistendo ad rincaro dei prezzi ed a una situazione di eccezionale instabilità causata dal conflitto in Ucraina, i cui effetti per il sistema produttivo italiano sono impressionanti. In particolare, i costi delle *commodities*, le dinamiche inedite dei prezzi del gas naturale, che esibisce tassi di variazione a 4 cifre (+1.217% in media nel periodo del conflitto sul pre-Covid) e quello del Brent, che è a 3 cifre (+104%), misurano l'ordine di grandezza dello shock che sta colpendo l'attività economica;

considerato che:

la nuova realtà geopolitica e del mercato dell'energia e da ultimo l'invasione dell'Ucraina hanno reso evidente, non solo all'Italia, ma a tutto il quadro europeo l'importanza di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e da combustibili fossili volatili; l'Unione europea importa il 90 % del gas che consuma e la Russia fornisce circa il 45 % di tali importazioni, in percentuali variabili tra i diversi Stati membri. Dalla Russia provengono anche circa il 25 % delle importazioni di petrolio e il 45 % delle importazioni di carbone; per dare un'ulteriore spinta a questo processo, a marzo 2022, la Commissione europea ha proposto il piano "*REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura più sostenibile e a prezzi più accessibili*", il quale sarà basato su due pilastri: diversificare gli approvvigionamenti di gas e ridurre più rapidamente l'uso dei combustibili fossili nell'edilizia, anche abitativa, nell'industria e a livello di sistema energetico grazie a miglioramenti dell'efficienza energetica, all'aumento delle energie rinnovabili e all'elettrificazione e superando le strozzature infrastrutturali;

la piena attuazione delle proposte della Commissione europea, contemplate dal pacchetto "Pronti per il 55 %" (*Fit for 55*), ridurrebbe già il nostro consumo annuo di gas fossile del 30 per cento, l'equivalente di 100 miliardi di metri cubi, entro il 2030. Con le misure previste dal piano *REPowerEU* si potrebbe eliminare gradualmente l'utilizzo di almeno 155 miliardi di m³ di gas fossile, equivalenti al volume importato dalla Russia nel 2021. Quasi due terzi di tale riduzione possono essere conseguiti entro un anno. Sarà dunque compito degli Stati membri individuare i progetti più idonei a conseguire tali obiettivi, sulla base dell'ampio lavoro già svolto sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

la missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è dedicata alla rivoluzione verde e transizione ecologica, con alcune specifiche componenti, quali la M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, il cui obiettivo è strettamente connesso all'attuazione del pacchetto europeo *Fit for 55*, ma si inserisce perfettamente anche nelle finalità del piano *REPowerEU*; il Ministero della transizione ecologica ha titolarità della porzione più rilevante della Missione 2 'Rivoluzione Verde e transizione ecologica' con 34,71 miliardi articolati su 26 investimenti e 12 riforme, suddivisi in 4 componenti;

rilevato che:

nell'ambito dell'audizione sull'Affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021"), il Ministro della transizione ecologica, professor Roberto Cingolani, ha dichiarato che obiettivo del Ministero è, tramite il PNRR, "*di accelerare e rendere l'Italia un campione globale della transizione ecologica. In particolare: i) rendere l'Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici; ii) rendere il sistema ita-*

liano più sostenibile nel lungo termine garantendone la competitività; iii) sviluppare una leadership internazionale industriale e scientifica nelle principali filiere della transizione; iv) assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le Regioni; v) aumentare consapevolezza e cultura su sfide e tematiche ambientali";

la disciplina fondamentale nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050, è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Il predetto decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 e per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, coordinando misure e strumenti (cumulabilità tra le diverse forme di incentivo), per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea sul clima;

il decreto legislativo ha previsto l'emanazione di un regolamento del MiTE che provvederà a stabilire le modalità per presentare le istanze per FER tramite lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico edilizia e, soprattutto, la procedura di individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti FER, strumento che parrebbe essere volto a rimuovere o comunque mitigare gli aspetti problematici delle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia da FER;

in particolare, gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevedono forme di raccordo tra l'attuazione della direttiva RED II e l'attuazione del PNRR. I decreti di attuazione di alcune specifiche disposizioni, ad oggi, non sono ancora stati emanati;

l'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica. Gli incentivi che fanno capo al PNRR riguardano:

a. sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1);

b. sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4);

c. sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1);

d. rafforzamento *smart grid* (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1) e interventi su resilienza climatica delle reti (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2);

e. Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2);

f. Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore) e interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3);

g. infrastrutture di ricarica elettrica (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3);

h. produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1) e utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2);

valutato che:

con particolare riferimento al provvedimento relativo all'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", quest'ultimo deve definire i criteri e le modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano;

in base alla prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, riferita all'anno 2021, presentata al Parlamento a gennaio 2022, la M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile rientra tra i traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e consisterebbe nell'approvazione di un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi;

come emerge dalla documentazione trasmessa insieme alla sopracitata Relazione è stato effettivamente definito lo schema di decreto ministeriale recante "Attuazione del piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4 - sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare", che contiene alcune disposizioni che richiedono una notifica alla Commissione Europea, per verificarne la compatibilità con la normativa sugli Aiuti di Stato. Lo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura sugli Aiuti di Stato;

con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che,

attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura;

in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo" devono essere definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia; infine, in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)" devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi di accumulo;

considerato, infine, che:

le semplificazioni normative operate denotano certamente il rilievo centrale assunto dalla Transizione energetica ed in particolare della filiera delle energie rinnovabili nella strategia di rilancio del Paese e in generale nelle politiche economiche dell'Italia;

il sistema italiano delle autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti si è storicamente rivelato un significativo "freno" all'implementazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, in quanto un numero elevatissimo di progetti viene bloccato in corso di autorizzazione;

i provvedimenti attuativi suindicati non solo non sono ancora stati emanati, ma risulta rallentata anche la fase istruttoria, tenuto conto che non sono state diramate bozze, eccetto nel caso del provvedimento sullo sviluppo del biometano, ancora bloccato in attesa di via libera a livello europeo,

impegna il Governo:

ad adottare senza indugi i decreti attuativi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con particolare riferimento ai provvedimenti più urgenti richiamati in premessa, tenuto conto del ruolo fondamentale ed imprescindibile dei medesimi ai fini della realizzazione degli obiettivi della RED II e, in generale, della Transizione energetica.

EMENDAMENTI

Art. 9-*quater*

9-*quater*.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*quinquies*

(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive)

1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Ai fini dell'ottenimento del beneficio gli impianti devono essere installati da aziende certificate, con almeno due bilanci depositati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista per regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all' art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo

34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbaino ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

6. Ai fini dell'assegnazione delle risorse le imprese devono presentare apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica. La richiesta deve riportare la data di ottenimento del titolo autorizzativo, la potenza dell'impianto e il risparmio energetico conseguito con riferimento alla dimensione dell'azienda richiedente. Le domande sono registrate in base all'ordine cronologico di presentazione.»

Art. 10

10.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1 sostituire le parole: «fino a 200 kW» con le seguenti: «fino a 999 kW»

Art. 11

11.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Sopprimere l'articolo.

Art. 11-bis

11-bis.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici e termali)

1. Per far fronte all'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del Decreto Legislativo n. 28 del 2011 i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWh ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.».

Art. 12

12.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1 sostituire le parole: "di valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "in materia ambientale, inclusa la valutazione di impatto ambientale".

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "può esprimersi" e la parola "obbligatorio" è soppressa».

12.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: "di impatto ambientale," inserire le seguenti: "nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono installati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,"

12.3

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. La costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali sono esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e di cui al D. lgs. 42/2004."».

Art. 13-bis

13-bis.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il "Fondo Rinnovabili PMI".

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

Art. 14

14.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica dell'articolo dopo le parole: "regioni del Sud" aggiungere le seguenti: "e nei territori colpiti dal sisma 2016";*

b) *al comma 1 dopo le parole: "Puglia, Sardegna e Sicilia" aggiungere le seguenti parole: "e nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016,".*

Art. 16-bis

16-bis.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter

(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'art. 20 del D.lgs 199/2021, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le

procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 ad 8.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancita al comma 2.

5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 €/MWh.

7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei Servizi Energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 7, per i volumi di cui al comma 4.»

Art. 18

18.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui pareri non debbono ritenersi vincolanti».

Art. 19-quater

19-quater.1

PARAGONE

Sopprimere l'articolo.

Art. 22

22.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: "non inquinanti" inserire le seguenti: ", agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato".

Art. 25

25.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai lavori in corso di esecuzione la cui offerta sia stata presentata nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adeguano il prezzario in uso ai prezzi correnti di mercato quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale e comunque per una percentuale non inferiore al 20% e procedono alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di adeguare l'importo contrattuale residuo ai nuovi prezzi, a partire dal primo gennaio 2022. Conseguentemente, per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022, è adottato un apposito stato di avanzamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatto salvo successivo conguaglio, a seguito della revisione di cui al comma 2 bis.»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:* «2-bis. Per i contratti di cui al comma 2, a partire dall'approvazione del nuovo prezzario di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute ad applicare all'importo residuo del contratto, come rideterminato ai sensi del comma 2, primo periodo, le variazioni di prezzo, in aumento e diminuzione, desunte dagli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'Istat. Non è comunque soggetto a revisione il 10% dell'importo di cui al precedente periodo.»;

c) *sopprimere i commi 3, 4 e 5;*

d) *al comma 7, sostituire le parole:* «alle compensazioni» *con le seguenti:* «al pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis», *e, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2 bis, possono essere altresì utilizzate le ulteriori somme rese disponibili per la stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.»;

e) *dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati, la cui offerta è stata fatta nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi ancora da stipulare applicando, a pena di nullità, i prezzari aggiornati ai sensi del

comma 2, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.

9-ter. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali derivanti dagli incrementi eccezionali in atto che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, e sono sempre valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'appaltatore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

9-quater. In relazione ai lavori la cui offerta sia stata fatta nel 2021 o nel primo semestre 2022, è consentito, all'affidatario di chiederne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 codice civile, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio o sanzione all'appaltatore, né consegua alcuna segnalazione da parte della stazione appaltante al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.

9-quinquies. Con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla cui base sia presente un progetto redatto su un prezzario diverso da quello di cui al comma 2, le stazioni appaltanti, ove non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dispongono l'annullamento delle stesse in via di autotutela, e procedono all'aggiornamento del prezzario ai sensi del medesimo comma 2.».

25.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti".

Art. 27

27.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti: "90 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: "322,6 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "362,6 milioni di euro per l'anno 2022".

27.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 3, dopo le parole: "Ai comuni", aggiungere le seguenti: "in condizione di dissesto finanziario, nonché ai comuni".

27.3

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4.1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 29-bis

G29-bis.1

DELL'OLIO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"* (AS 2588),

premesso che:

come noto, l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio) consente, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 29-bis del provvedimento in esame, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un'ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;

considerato che:

come evidenziato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a fine 2021, il mercato delle cessioni dei crediti, contando le opzioni comunicate, aveva raggiunto quota 38,4 miliardi di euro, quasi tutti accumulati nel corso dell'anno passato, a un ritmo di oltre tre miliardi al mese

di media. Nel primo quarto del 2022, quota 40 miliardi è stata sicuramente superata;

dall'analisi dei report mensili ENEA relativi all'evoluzione delle detrazioni fiscali in materia di Super Ecobonus 110% emerge che nel periodo agosto 2021 - febbraio 2022 le detrazioni fiscali maturate per i lavori conclusi sono quasi quadruplicate, passando da 4,3 miliardi a 16,25 miliardi di euro di valore;

in tale contesto, le banche hanno ricoperto un ruolo importante con la loro offerta di liquidità e l'elevata mole di crediti in circolazione ha creato i presupposti per la nascita di un vero e proprio mercato dei crediti tributari, in grado di sostenere attivamente i settori economici che risentono delle crisi degli ultimi anni;

a causa dell'aumento delle pratiche presentate per la fruizione dei citati bonus, la capacità fiscale delle banche rischia la saturazione;

appare evidente la necessità di intervenire quanto prima per dare nuovo impulso alla misura e rendere più fluido il mercato dei crediti di imposta, ampliando la possibilità di cessione del credito di imposta, aperto ai correntisti delle banche, anche prima del raggiungimento della quarta cessione,

impegna il Governo:

a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per le banche di cedere, in qualunque momento, il credito ai soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali e senza facoltà di ulteriore cessione.

G29-bis.2

CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"* (AS 2588),

premesso che:

l'articolo 29-bis del provvedimento in esame, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per effetto delle modifiche in esame, dunque, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore

di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un'ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Il comma 3 fissa la decorrenza delle norme in commento, che si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;

considerato che:

come evidenziato in sede di audizione presso le Commissioni 6^a e 10^a riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (AS 2564), dal Direttore Generale dell'ABI, Dott. Giovanni Sabatini, «il sistema dei bonus fiscali per gli interventi edilizi associato alla cedibilità sta portando buoni risultati nel settore dell'edilizia e nel relativo indotto. La previsione di una cedibilità estesa di tali bonus, in particolare alle banche e agli altri intermediari finanziari, avvicinando nel tempo gli effetti del beneficio, ne ha consentito una fruizione di più ampio respiro. Il meccanismo della cessione del credito fiscale (unitamente allo sconto in fattura), infatti, ha costituito sin dalla sua introduzione un volano per favorire la crescita degli investimenti agevolati e, per questa via, ha sicuramente contribuito in misura significativa al recupero del Pil.»;

il predetto meccanismo sostiene, infatti, la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese;

valutato che:

il Presidente dell'Ance, Gabriele Buia, ha segnalato ancora una volta come le numerose domande di accesso al bonus edilizio abbiano portato all'esaurimento della capacità fiscale, con la conseguenza che banche non possono accettare altri crediti. Tale scenario di seria difficoltà si aggiunge alla sofferenza che il settore sta già affrontando legata al caro materie prime, acuitosi con lo scoppio della guerra in Ucraina;

secondo il Presidente di Ance basterebbe allungare per qualche altro anno la possibilità di usufruire del Superbonus, anche prevedendo di trasferire sul bonus le regole del cratere del terremoto del Centro-Italia dove le risorse pubbliche sono erogate solo in presenza di imprese qualificate;

è, dunque, necessario che alla modifica apportata dall'articolo 29-*bis* in esame faccia seguito al più presto la proroga, almeno al 30 settembre 2022, del termine attualmente previsto per consentire di utilizzare fino al 31 dicembre 2022 il Superbonus 110 per i lavori delle abitazioni unifamiliari,

fermo restando che la percentuale indicata è riferita all'intervento complessivo dei lavori da effettuarsi e non ai singoli lavori,

impegna il Governo:

a prorogare, compatibilmente il termine previsto dall'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge di bilancio 2022 per consentire di utilizzare il Superbonus per i lavori delle abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022;

a valutare la possibilità di cessione dei crediti, di cui all'articolo 121 del Decreto rilancio, a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni, consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste;

a valutare la possibilità di prevedere il frazionamento del credito da parte delle banche qualora esso sia ceduto ai propri correntisti anche in maniera frazionata per importo e annualità.

EMENDAMENTI

Art. 29-ter

29-ter.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-quater

(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024"».

Art. 31

31.0.1

NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 33

33.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

33.2

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 2-bis» con i seguenti:

«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense nel medesimo circondario o distretto in cui è addetto all'ufficio per il processo. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.

2-ter. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro della Giustizia indica l'ente previdenziale per il versamento dei contributi maturati durante il rapporto di servizio a tempo determinato presso l'ufficio per il processo.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 36

G36.1

CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"* (AS 2588),

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare:

- il comma 1 interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio dell'istrutto-

ria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima;

- il comma 01 apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente;

- il comma 1-*bis* attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC;

- il comma 1-*ter* provvede a riscrivere il comma 6-*bis* dell'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011 - che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti - al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali);

considerato che:

il comma 01, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'articolo 8 del Codice dell'ambiente, intervenendo, in particolare, sulla disciplina relativa all'ordine di priorità delle procedure di VIA statali;

l'ultimo periodo del testo vigente del comma 1 dell'articolo 8 del Codice dell'ambiente dispone che, nella trattazione dei procedimenti di competenza ai sensi della normativa vigente, le Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza;

tale criterio di priorità viene integrato dalla norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, secondo cui, con riferimento alle procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), fra quelli che vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. Si prevede inoltre che la Commissione tecnica può derogare all'ordine di priorità in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di rivedere la disciplina relativa alla Commissione VIA-VAS da ultimo introdotta, prevedendo, rispetto alla priorità per i progetti che hanno maggior valore di potenza

installata o trasportata prevista, la precedenza per i progetti che riguardano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

EMENDAMENTO

Art. 41

41.1

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
